

**DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
778/2016/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2017, DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI E
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- l'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2016-2019”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante “Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo 2016-2019”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);
- l'Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante “Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);

- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2016/R/EEL), con la quale è stata approvata una nuova versione del TIME, con efficacia dall'1 gennaio 2017;
- il documento per la consultazione del 21 luglio 2016, 420/2016/R/EEL (di seguito: consultazione 420/2016/R/EEL) e le osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9, del TIT, ciascuna impresa distributrice applica, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- l'articolo 11, del TIT, disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'articolo 24, del TIT, prevede che ciascuna impresa distributrice applichi dei corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in media tensione;
- l'articolo 25, del TIT, disciplina l'aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione;
- l'articolo 27, del TIT, prevede che ciascuna impresa distributrice applichi dei corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione;
- ai sensi dell'articolo 12, del TIME, ciascuna impresa esercente l'attività di misura applica, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- l'articolo 16, del TIME, disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di misura dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 34, del TIC, ai fini dell'aggiornamento annuale dei contributi:
 - i contributi di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC sono aggiornati annualmente in base al tasso di variazione degli investimenti fissi lordi;
 - i contributi di cui alle tabelle 2 e 7, lettere a), c) e d) del medesimo TIC sono aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal comma 16.2 del TIT per l'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi operativi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo giugno 2015 - maggio 2016, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del - 0,12%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato nel mese di settembre 2016, relativi al periodo II trimestre 2015 – I trimestre 2016, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,30%;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del TIT e del TIME è pari, rispettivamente, al 1,9% per la distribuzione e al 1,0% per la misura.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 4.1, lettera e), della deliberazione 654/2015/R/EEL, prevede che l'Autorità provveda, con successivo provvedimento, entro il 31 dicembre 2016, alla ridefinizione della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo in alta tensione;
- con la consultazione 420/2016/R/EEL, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di regolazione dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva dalle/nelle reti in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione tra imprese distributrici, oltre a possibili modifiche della regolazione vigente relativa ai clienti finali in media e bassa tensione;
- in particolare, in merito agli orientamenti circa la determinazione del corrispettivo unitario da applicare alle immissioni ed ai prelievi di energia reattiva, nella consultazione 420/2016/R/EEL è stato precisato che *"...l'Autorità potrebbe valutare anche l'ipotesi di mantenere transitoriamente la regolazione vigente e richiedere a Terna ulteriori approfondimenti quantitativi sull'evoluzione dei costi in MSD prendendo in considerazione un orizzonte temporale più esteso e sulla valorizzazione degli impatti dei transiti incrementali mediante simulazioni del MSD, ai fini della determinazione dei nuovi corrispettivi."*;
- in esito al processo di consultazione, i soggetti intervenuti, con particolare riferimento ai gestori di reti, hanno confermato l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti come ipotizzato dall'Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di servizio a livello nazionale, rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, tenere conto della stima dei volumi di servizio erogato per l'anno 2016, basata sui dati preconsuntivi forniti dalle principali imprese distributrici;
- sia necessario procedere all'aggiornamento, per l'anno 2017:
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 9 del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di misura di cui all'articolo 12 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti in bassa e media tensione di cui all'articolo 24 del TIT;
 - delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- sia opportuno, anche sulla base delle osservazioni pervenute alla consultazione 420/2016/R/EEL, confermare transitoriamente la vigente regolazione dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva dalle/nelle reti in alta e altissima tensione, prevedendo ulteriori approfondimenti quantitativi con particolare riferimento ai costi indotti dai prelievi e dalle immissioni di energia reattiva nelle reti in alta e altissima tensione; e che, nelle more della definizione di nuovi criteri di regolazione tariffaria, siano confermati per l'anno 2017 i corrispettivi vigenti per l'anno 2016, di cui alla tabella 5 del TIT

DELIBERA

1. di sostituire le tabelle 3, 4 e 5 del TIT con le allegate tabelle recanti medesima numerazione di cui all'allegato Tabella TIT, approvato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1, 2, 3 e 4 del TIME con le tabelle recanti medesima numerazione di cui all'allegato Tabella TIME, approvato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 8 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, di cui all'allegato Tabella TIC, approvato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di prorogare il termine di cui al comma 4.1, lettera e), della deliberazione 654/2015/R/EEL al 31 dicembre 2017;

5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le tabelle del TIT, del TIC e del TIME, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni